

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 25 GENNAIO 2012 alle ore 15:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede DEMOS MALAVASI, Presidente del Consiglio Provinciale, con l'assistenza del Vice Segretario Generale CLAUDIA CALDERARA.

È presente il Presidente della Provincia Emilio SABATTINI.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 26 membri su 31, assenti n. 5. In particolare risultano:

BARACCHI GRAZIA	Presente	MALAVASI DEMOS	Presente
BARUFFI DAVIDE	Presente	MANTOVANI IVANO	Assente
BERGAMINI SERENA	Presente	MAZZI DANTE	Presente
BERTOLINI GIOVANNA	Presente	PEDERZINI SERGIO	Assente
BIAGI LORENZO	Presente	RINALDI BRUNO	Presente
BRUNETTI MONICA	Presente	SABATTINI EMILIO	Assente
CIGNI FAUSTO	Presente	SANTI MARC'AURELIO	Presente
CORTI STEFANO	Presente	SEVERI CLAUDIA	Assente
COTTAFIVI ENNIO	Presente	SIENA GIORGIO	Presente
CUZZANI PATRIZIA	Presente	SIGHINOLFI MAURO	Presente
DEGLIESPOSTI LIVIO	Presente	TARTAGLIONE PIER NICOLA	Presente
GAZZOTTI ELENA	Presente	VACCARI ROBERTO	Presente
GHELFI LUCA	Presente	VICENZI FABIO	Presente
GOZZOLI LUCA	Presente	VIGNOLA MARINA	Presente
KYENGE KASHETU	Presente	ZAVATTI DENIS	Assente
MALAGUTI MATTEO	Presente		

Si dà atto che sono presenti altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 2 dello Statuto della Provincia, gli Assessori:

GALLI MARIO, MALAGUTI ELENA, ORI FRANCESCO, PAGANI EGIDIO, SIROTTI MATTIOLI DANIELA, VACCARI STEFANO, VALENTINI MARCELLA

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 14

COMMISSIONE PROVINCIALE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI, INDENNITA' DEFINITIVE ESPROPRIO E VALORI COSTRUZIONI ABUSIVE LEGGE REGIONALE N.37 DEL 19.12.2002 E S.M.E I. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ISTRUTTORIE.

Oggetto:

COMMISSIONE PROVINCIALE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI, INDENNITA' DEFINITIVE ESPROPRIO E VALORI COSTRUZIONI ABUSIVE LEGGE REGIONALE N.37 DEL 19.12.2002 E S.M.E I. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ISTRUTTORIE.

L'art. 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" cita:

1. *In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:*
 - a) *dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;*
 - b) *dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;*
 - c) *dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;*
 - d) *dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;*
 - e) *da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;*
 - f) *da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.*
2. *La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1.*
3. *La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario.*

Con Legge Regionale n.37 del 19.12.2002 modificata con Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2003, agli artt. 24 e 25 la Regione Emilia Romagna ha delegato alle Province la disciplina, la composizione e le competenze delle Commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi (a seguire dette "Commissione").

La Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge sopra citata, ha le seguenti competenze:

- Determinare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i valori agricoli medi, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati in ciascuna delle regioni agrarie provinciali;
- Esprime, su richiesta dell'ente espropriante, parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
- Determina l'indennità definitiva e urgente di espropriazione, qualora non sia attuata la procedura di arbitrato;
- Determina il corrispettivo della retrocessione in mancanza di accordo fra le parti;
- Determina l'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio in caso di occupazione temporanea, se manca l'accordo;
- Altri compiti attribuiti dalla legislazione statale per l'applicazione delle sanzioni in casi di abusi edilizi.

L'art. 24 della stessa Legge in merito alla composizione, ha stabilito che la Commissione sia costituita da:

- a) componenti di diritto:
 - Presidente della Provincia o suo delegato,
 - Ingegnere Capo dell'Agenzia del Territorio o suo delegato,
 - Presidente dell'Agenzia Casa Emilia Romagna o suo delegato
- b) da componenti di nomina provinciale:
 - un minimo di due ad un massimo di cinque esperti in materia urbanistica ed edilizia

c) tre esperti in materia di agricoltura su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il comma 3 dell'articolo 24 della Legge Regionale n. 37 del 19.12.2002 prevede che la Provincia disciplini con apposito regolamento la designazione e nomina dei componenti nonché le modalità di funzionamento della Commissione.

Il comma 4 dell'art. 25 della stessa legge prevede altresì che i soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o di quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del bene e l'indennità per occupazione temporanea, sono tenuti al versamento a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Tali somme sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.

La Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta n. 750 del 22/05/2006 che si richiama integralmente, ha approvato i criteri per il rimborso delle spese istruttorie sostenuta dalle Commissioni Provinciali.

La Segreteria della Commissione, posta presso del Centro di Responsabilità 6 Lavori Pubblici di cui il Responsabile del Procedimento è il Direttore ing. Alessandro Manni, ha redatto la proposta di regolamento allegata al presente atto tenendo conto delle regole generali in materia di funzionamento degli Organi collegiali e delle Statuto dell'Ente.

Tale regolamento prevede l'integrazione a tre del numero degli Esperti in edilizia e urbanistica da nominare direttamente tramite selezione previo pubblico avviso (da pubblicarsi all'Albo Pretorio Online del sito Internet della Provincia) di presentazione entro 10 giorni di autocandidature, corredate da curriculum professionale, che saranno esaminate dal Presidente della Provincia assistito dal Responsabile del Procedimento. Per l'individuazione degli esperti da nominare si terranno in particolare considerazione i titoli abilitativi, l'esperienza maturata direttamente nel settore o in settori omogenei e le specifiche conoscenze in urbanistica, edilizia ed estimo; potranno essere individuati anche tra dipendenti di enti pubblici e dipendenti dell'ente in possesso delle necessarie competenze in materia. La scelta dovrà altresì tener conto della opportunità di vedere rappresentate in seno alla Commissione le diverse professionalità e le competenze.

La Commissione Provinciale viene nominata dalla Giunta Provinciale all'inizio del mandato amministrativo e resta in carica sino alla proclamazione della nuova Giunta Provinciale, provvedendo anche alla scelta degli Esperti in materia di agricoltura e foreste sulla base di terne proposte dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative in riferimento al numero di associati sul territorio provinciale, tenendo conto dei titoli posseduti, dell'esperienza maturata nel settore o in settori omogenei e delle specifiche conoscenze di estimo.

Il gettone di presenza ai componenti ed ad segretario è confermato in misura pari a quella stabilita per i Consiglieri provinciali e i relativi oneri sono già previsti (e saranno confermati annualmente) nel budget del Centro di Costo preposto a supporto alla Commissione.

Viene prevista per la prima volta, in armonia peraltro con le indicazioni regionali disposte dalla deliberazione della Giunta n. 750 del 22/05/2006, la possibilità di porre a carico dei soggetti che richiedono le stime, un rimborso forfettario a favore della Provincia a ristoro delle spese istruttorie e con destinazione vincolata al funzionamento della Commissione, la cui disciplina è contenuta nel testo allegato (ALL. B) alla presente deliberazione.

Si ritiene pertanto necessario definire con l'apposito Regolamento che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione (ALL. A) nonché la definizione dei Criteri

per il rimborso forfetario delle spese istruttorie, dando quindi corretta attuazione della normativa delegata in armonia con le indicazioni espresse dalla Regione Emilia Romagna.

La II Commissione Consiliare e la Commissione Controllo e Garanzia hanno esaminato il presente atto nella seduta del 23.1.2012.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Commissione Provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi di Modena, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive (ALLEGATO A) ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. n.37 del 19.12.2002 modificata con Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2003, quale parte integrante al presente atto;
- 2) di approvare i criteri per il rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione Provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, indennità definitive di esproprio e valori costruzioni abusive (ALLEGATO B) ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L.R. n.37 del 19.12.2002 modificata con Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2003, quale parte integrante al presente atto;
- 3) di disporre in via transitoria, la decadenza della Commissione attualmente in carica a decorrere dall'esecutività della presente deliberazione;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

A seguito di illustrazione da parte dell'Assessore Pagani e successivo dibattito con l'intervento del Consigliere Mazzi e del Presidente Malavasi, della replica dell'Assessore Pagani, con le dichiarazioni di voto del Consigliere Mazzi, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la presente deliberazione, che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 26
FAVOREVOLI	N. 17 (PD-Gruppo Misto-UdC;)
ASTENUTI	N. 9 (Lega Nord: Biagi, Corti, Degliesposti; PdL: Ghelfi, Bertolini, Mazzi, Malaguti, Sighinolfi, Rinaldi)

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

DEMOS MALAVASI

CLAUDIA CALDERARA



Provincia di Modena

ALLEGATO A
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO
MEDIO

In applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 327/2001 e nella Legge regionale n. 37/2002 (in particolare artt. 24 e 25, come modificati dalla Legge regionale n. 10/2003).

INDICE

ART. 1 - DISCIPLINA	1
ART. 2 - COMPOSIZIONE - NOMINA- DECADENZA	1
ART. 3 - INCOMPATIBILITA'	2
ART. 4 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE	2
ART. 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E INDENNITÀ DI PRESENZA	3
ART. 6 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE DI FUNZIONAMENTO.....	3
ART. 7 - SEDE E SUPPORTO DELLA COMMISSIONE	3
ART. 8 - CONVOCAZIONE	4
ART. 9 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE	4
ART. 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONE	4
ART.11 - VERBALI DELLA COMMISSIONE	5
ART. 12 - REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	5
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE.....	6

ART. 1 - DISCIPLINA -

1. Il presente Regolamento disciplina la designazione e nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio, istituita dalla Regione ai sensi dell'art. 24 della L.R. 37/2002.
2. Il numero dei componenti della Commissione in veste di esperto in materia di urbanistica e di edilizia è aumentato di n. 1 unità fissando in tal modo il numero complessivo di tali esperti a tre unità¹.

ART. 2 - COMPOSIZIONE - NOMINA - DECADENZA

1. La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, svolge le sue funzioni il Vice Presidente, che è nominato, all'atto dell'insediamento, dalla Commissione tra i suoi componenti.
3. La Commissione è composta da 9 membri² e precisamente:
 - Presidente della Provincia o suo delegato,
 - Ingegnere capo dell'Agenzia del Territorio o suo delegato,
 - Presidente dell'Agenzia Casa della Regione Emilia Romagna o suo delegato,
 - Tre esperti in materia di urbanista e di edilizia,
 - Tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti su terne proposte dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
4. La Commissione viene nominata dalla Giunta Provinciale³ all'inizio del mandato amministrativo e resta in carica sino alla proclamazione della nuova Giunta Provinciale.
5. Qualora la ricostituzione non avvenga immediatamente, la Commissione può operare nei 90 giorni successivi alla scadenza; decorso tale termine la Commissione decade di diritto e gli atti adottati sono nulli.
6. Le designazioni dovranno essere fatte per iscritto sulla base di apposito procedimento attivato dalla Provincia, nei novanta giorni che precedono la scadenza della Commissione.
7. Per quanto concerne la designazione degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia, si richiederà con pubblico avviso (da pubblicarsi all'Albo Pretorio Online del sito Internet della Provincia) di presentare entro 10 giorni autocandidature, corredate da curriculum professionale, che saranno esaminate dal Presidente della Provincia assistito dal Responsabile del Procedimento. Per l'individuazione degli esperti da

¹ Co. 2 (lettera e) e co. 3 art. 24 della LR. 37/02

² Art. 24 LR. 37/02

³ Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.LGS. n. 267 del 2000, la nomina della Commissione compete di norma alla Giunta provinciale, fatti salvi i casi in cui detta funzione sia espressamente conferita al Presidente della Provincia dallo Statuto provinciale.

nominare si terranno in particolare considerazione i titoli abilitativi, l'esperienza maturata direttamente nel settore o in settori omogenei e le specifiche conoscenze in urbanistica, edilizia ed estimo; potranno essere individuati anche tra dipendenti di enti pubblici e dipendenti dell'ente in possesso delle necessarie competenze in materia. La scelta dovrà tener conto della opportunità di vedere rappresentate in seno alla Commissione le diverse professionalità e le competenze.

8. La scelta degli esperti in materia di agricoltura e foreste sarà effettuata nell'ambito delle terne proposte dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata nel settore o in settori omogenei.
9. Qualora un componente della Commissione rimanga ingiustificatamente assente per 5 sedute consecutive, decade automaticamente dall'incarico di membro della Commissione. Sono cause giustificative dell'assenza la malattia e i motivi familiari del componente, gli impegni lavorativi e professionali improrogabili.

ART. 3 - INCOMPATIBILITÀ -

1. Ferme restando le incandidabilità e incompatibilità di legge, sono incompatibili i componenti che siano fra loro in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado; sono inoltre incompatibili con la nomina ad esperto le persone che rivestono formalmente le funzioni di Consigliere o Assessore provinciale. Qualora durante il periodo di validità della Commissione i membri componenti acquisiscano, successivamente alla nomina, incarichi o situazioni che determinano incompatibilità, sono tenuti a dimettersi prontamente con nota scritta. Il Responsabile del procedimento attiverà la procedura di sostituzione.

ART. 4 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE -

1. La Commissione svolge le funzioni stabilite dall'art. 25, della L.R. n. 37/02, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di competenze:
 - determinazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del valore agricolo medio del precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati (comma 1);
 - espressione, su richiesta, del parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione (comma 2, lett. a);
 - determinazione dell'indennità definitiva e urgente di espropriazione, qualora non sia attuata la procedura di arbitraggio (comma 2, lett. b);
 - determinazione del corrispettivo della retrocessione in mancanza di accordo fra le parti (comma 2, lett. c);
 - determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo (comma 2, lett. d);
 - altri compiti attribuiti dalla legislazione statale per l'applicazione delle sanzioni in casi di abusi edilizi (comma 2, lett. e).
2. La Commissione provvede altresì all'aggiornamento annuale del valore venale degli immobili ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge Regionale 21 ottobre 2004 n. 23 ai sensi dell'art. 21 comma 2 della medesima legge.
3. La Commissione nelle proprie determinazioni deve conformarsi, oltre alle norme legislative e regolamentari:

- agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione, di cui all'art. 5, comma 1, L.R. n. 37 del 2002:
- alle direttive relative alle procedure e modalità di calcolo degli indennizzi, anche finalizzate all'esigenza di favorire la ricostituzione del bene espropriato, di cui all'art. 5, comma 2, L.R. n. 37 del 2002:

4. In particolare la determinazione relativa ai valori agricoli medi annuali dovrà essere tempestivamente inoltrata al competente Servizio regionale per la successiva pubblicazione sul B.U.R.

ART. 5 – SPESE DI FUNZIONAMENTO E INDENNITÀ DI PRESENZA

1. I componenti della Commissione ed il segretario hanno diritto a un gettone di presenza, per la effettiva partecipazione alle sedute istruttorie e deliberative della Commissione e di eventuali sottocommissioni regolarmente verbalizzate, oltre al rimborso delle spese spettante per missioni e trasferte legate all'attività istruttoria.
2. I dipendenti della Provincia percepiscono il gettone di presenza solo nel caso in cui l'attività svolta in Commissione ed in eventuali sottocommissioni sia prestata fuori dall'orario di servizio e sia stata autorizzata preventivamente dal Dirigente Responsabile.
3. Il gettone di presenza è corrisposto in misura pari a quella stabilita per i Consiglieri provinciali.

ART. 6 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE DI FUNZIONAMENTO

Per far fronte agli oneri di cui al precedente art. 5, è previsto il pagamento di importi forfetari da versare a cura dei soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o urgente di esproprio, l'indennità per occupazione temporanea o il corrispettivo della retrocessione del bene. Detti importi vanno quantificati a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione e devono tener conto dei criteri definiti in materia dalla Giunta regionale⁴. Le somme introitate hanno destinazione vincolata al funzionamento della Commissione.

ART. 7 – SEDE E SUPPORTO DELLA COMMISSIONE -

1. La Commissione ha sede presso l'Area Lavori Pubblici della Provincia e per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative si avvale prioritariamente delle strutture organizzative dell'Area.
2. L'Area Lavori Pubblici della Provincia assicurerà in particolare i compiti di segreteria, anche con la destinazione in via esclusiva a tale attività di uno o più impiegati.
 - Rientrano in particolare nelle funzioni di segreteria:
 - il ricevimento della corrispondenza, protocollazione e archiviazione;
 - rapporti con gli Enti e i soggetti interessati ai procedimenti, ivi compreso l'introito

⁴ Delibera Giunta Regionale n. 750 del 22/05/2006 allegato n. 1

dei rimborsi per le istruttorie;

- approntamento delle convocazioni e redazione dei verbali delle sedute;
- raccordi con la Regione per le procedure di determinazione e la pubblicazione dei valori agricoli medi per ciascun periodo di riferimento;
- tenuta delle presenze, trasferte e similari ai fini della liquidazione dei compensi ai componenti.

ART. 8 - CONVOCAZIONE -

1. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente, a mezzo di avviso scritto inoltrato anche a mezzo strumenti informatici e telematici, secondo le modalità operative concordate
2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta. Il computo dei giorni è fatto comprendendovi quello in cui ha luogo la seduta.
3. Congiuntamente alla convocazione, dovranno essere depositati presso la segreteria della Commissione, per la consultazione anche in formato digitale, i fascicoli degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Oltre alla consultazione ciascun componente potrà estrarre copia dei documenti del fascicolo essendo comunque vietata l'asportazione degli originali o dell'intero fascicolo dalla disponibilità della segreteria. In caso di sopralluogo da effettuarsi da parte dei componenti incaricati, sarà compito della segreteria consegnare il fascicolo originale che dovrà essere restituito alla fine dell'istruttoria.

ART. 9 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE -

1. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche e si svolgono con la presenza dei soli membri del collegio e del Segretario verbalizzante.
2. Nell'ambito della propria autonomia funzionale la Commissione può svolgere le funzioni di istruttoria delle pratiche mediante Sottocommissioni, fermo restando la competenza della Commissione in merito alle determinazioni finali.
3. Nell'ambito degli istituti di partecipazione gli interessati possono presentare osservazioni/memorie ovvero chiedere di essere ascoltati su singole questioni iscritte all'ordine del giorno di una specifica seduta. Nel merito decide il Presidente che può altresì ammettere la presenza di persone, ivi compresi dirigenti o funzionari pubblici, che possano svolgere specifiche attività di supporto tecnico o amministrativo in relazione agli oggetti da trattare.

ART. 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONE -

1. Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti, oltre al Presidente, la metà dei membri che la compongono.

2. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito avviso almeno 24 ore prima della seduta di rinvio.
3. Le determinazioni della Commissione sono espresse con votazione palese e devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Qualora durante una seduta uno o più componenti escano o entrino, si terrà conto per ciascun oggetto della situazione effettiva dei presenti, riportando detta circostanza nel verbale.

ART. 11 – VERBALI DELLA COMMISSIONE-

1. I verbali della Commissione sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo,
2. Potranno essere prodotti anche in formato digitale con l'utilizzazione delle tecnologie informatiche con obiettivi di efficienza e di progressivo abbandono dell'uso della carta.
3. I verbali delle sedute sono messi a disposizione dei componenti almeno dieci giorni prima della seduta in cui ha luogo la loro approvazione.
4. Ciascun verbale verrà sottoposto alla Commissione nella prima seduta utile successiva ai fini della formale presa d'atto e approvazione; qualora un componente dissenta dai contenuti del verbale può chiedere al Presidente rettifiche o integrazioni; in caso di mancato accoglimento è consentita l'aggiunta di dichiarazioni personali motivate e circostanziate.
5. La verbalizzazione descrive in modo sintetico la fase di convocazione, insediamento e svolgimento della seduta esponendo il contenuto di ciascuna deliberazione formalmente assunta.

ART. 12 – REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

1. I principi e le regole del procedimento amministrativo e per l'accesso agli atti, stabiliti dalla Legge 241/90, si applicano alle attività curate dalla Commissione, anche quando la stessa debba assicurare una semplice fase dell'intera procedura.
2. Conseguentemente la Commissione assumerà il ruolo di unità organizzativa responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90 provvedendo a garantire le comunicazioni di avvio del procedimento, ove non attuata dall'ente richiedente la determinazione, il contraddittorio interlocutorio, l'accesso agli atti e la partecipazione nell'ottica della massima trasparenza ed obiettività dell'azione amministrativa. I diversi procedimenti facenti capo alla Commissione saranno inseriti e specificati nelle tabelle procedurali dell'Ente, con l'indicazione anche dei termini di conclusione degli stessi.
3. Nei casi non previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle tabelle procedurali citate, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla

presentazione al protocollo della documentazione completa, fatta salva la possibilità di proroga per ulteriori 30 giorni per sopraggiunte e motivate esigenze istruttorie.

4. Gli atti amministrativi adottati dalla Commissione si ispirano alle regole applicabili alle deliberazioni degli organi collegiali e debbono sempre rappresentare i motivi e i criteri a supporto della determinazione.
5. Gli atti adottati, conclusivi dei procedimenti, vengono formalmente comunicati ai soggetti richiedenti anche ai fini delle possibili impugnative.
6. Dovranno essere osservate le regole stabilite per la tutela della privacy in atto fissate D.Lgs. 196/2003 tenendo conto della natura istituzionale dell'organo.
7. Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le procedure e modalità dei regolamenti provinciali in materia di procedimento e accesso agli atti ovvero i principi dello Statuto provinciale, tenendo comunque in conto la normativa statale e regionale in materia espropriativa e di edilizia nell'ambito della quale la Commissione è chiamata ad operare.

ART.13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di adozione.

ALLEGATO B

CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ISTRUTTORIE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI DI MODENA

1. SOGGETTI TENUTI AL RIMBORSO

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L.R. n. 37 del 2002, i soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o di quella urgente di esproprio, del corrispettivo della retrocessione del bene e dell'indennità per occupazione temporanea, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione, di una somma determinata forfetariamente secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con atto n. 750 del 29.05.06.

Le somme, versate alla Provincia, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.

La Commissione provvede alla determinazione della indennità definitiva e della indennità urgente di esproprio, come previsto dall'art. 21, comma 15, e dell'art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 327 del 2001, su richiesta dell'autorità espropriante.

Nel caso del corrispettivo della retrocessione del bene e in quello dell'occupazione temporanea di aree, come previsto dall'art. 48, comma 1, e dall'art. 50, comma 2, dello stesso decreto, chiunque vi abbia interesse può richiedere la determinazione alla Commissione.

Pertanto sono tenuti al rimborso delle spese istruttorie l'autorità espropriante o il soggetto che vi abbia interesse, il quale, ai sensi delle disposizioni indicate, abbia richiesto alla Commissione una delle determinazioni nei casi indicati dall'art. 25, comma 4, L.R. n. 37 del 2002.

Non è previsto il rimborso delle spese nel caso in cui la Commissione esprima il parere per la determinazione provvisoria della indennità di espropriazione richiesto dall'autorità espropriante ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.P.R. n. 327 del 2001 e nel caso dell'applicazione delle sanzioni per abusi edilizi.

2. OGGETTO DEL RIMBORSO

Il rimborso in oggetto rappresenta una forma di partecipazione al costo complessivo dell'attività amministrativa svolta dalla Commissione, che la legge regionale n. 37 del 2002 pone a carico dei soggetti che richiedono le determinazioni.

Il rimborso è determinato per ogni accertamento relativo alla singola ditta catastale assoggettata alla procedura espropriativa ed è indicato in calce alla determinazione effettuata dalla Commissione.

3. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI

Le modalità di determinazione dei rimborsi forfetari, conformemente ai criteri regionali sanciti con la deliberazione della Giunta Regionale n. 750 del 29.05.06, sono le seguenti:

a) onerosità dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione

Trattandosi di un rimborso forfetario, si individuano tre livelli di onerosità, ciascuno comportante una somma dovuta a titolo di rimborso. Per valutare nel caso concreto a quale livello di onerosità ascrivere la pratica, occorre considerare il numero di sedute della Commissione, di trasferte e di sopralluoghi resisi necessari per pervenire alla determinazione, il materiale fornito, l'eventuale necessità di pareri legali, ecc.;

b) importi

Le somme dovute a titolo di rimborso, definite secondo il criterio di cui alla lett. a), sono determinate facendo riferimento alle indicazioni della seguente tabella:

Spese istruttorie basse = 250 euro

Spese istruttorie medie = 450 euro

Spese istruttorie alte = 700 euro

4. DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DEL RIMBORSO

Sulla base delle somme sopra stabilite e nell'osservanza dei criteri sopraindicati, la Commissione per singola pratica evasa, attribuisce il grado di complessità (basso – medio – alto) indicando, in modo essenziale, le ragioni della propria valutazione.

Il Responsabile del Procedimento, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione in merito alla complessità della pratica comunica all'Ente richiedente, l'entità delle spese istruttorie contestualmente all'invio dell'atto di determinazione dell'indennità.

5. DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Le somme introitate a titolo di rimborso delle spese istruttorie vengono iscritte tra le entrate correnti del bilancio di previsione e presentano uno specifico vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 25, comma 4, L.R. 37/2002 (*"le somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti."*).

Le somme pertanto possono essere destinate alla copertura delle seguenti spese:

- gettoni di presenza, compensi e trattamenti di missione;
- eventuali consulenze legali e tecniche;
- cancelleria, utenze, spese di locazione;
- forme di copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività della Commissione e per eventuali azioni risarcitorie connesse all'attività dell'organo collegiale.

6. MODALITA' DI RISCOSSIONE

Le somme dovute potranno essere versate anche in modalità elettronica

1) mediante versamento sul C.C. postale;

2) mediante versamento su C/C bancario di tesoreria;

In entrambi i casi deve essere specificata la seguente causale: "Rimborso forfetario spese istruttorie Commissione artt. 24, 25 L.R. 37/2002".



Provincia
di Modena

Verbale n. 14 del 25/01/2012

Oggetto: COMMISSIONE PROVINCIALE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI, INDENNITA' DEFINITIVE ESPROPRIO E VALORI COSTRUZIONI ABUSIVE LEGGE REGIONALE N.37 DEL 19.12.2002 E S.M.E I. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ISTRUTTORIE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 14 del 25/01/2012 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 27/01/2012

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 14 del 25/01/2012

Oggetto: COMMISSIONE PROVINCIALE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI, INDENNITA' DEFINITIVE ESPROPRIO E VALORI COSTRUZIONI ABUSIVE LEGGE REGIONALE N.37 DEL 19.12.2002 E S.M.E I. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ISTRUTTORIE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 14 del 25/01/2012 è divenuta esecutiva in data 06/02/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente